



COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED
AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA
TASSA (ART. 40 D.LGS. 15 NOVEMBRE 1993, N. 507).**

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 37 DEL 16/06/1994

MODIFICATO CON DELIBERA DI C.C. N. 30 DEL 11/08/2000

MODIFICATO CON DELIBERA DI C.C. N. 16 DEL 11/06/2012

MODIFICATO CON DELIBERA DI C.C. N. 23 DEL 20/04/2017

(1) CopiaComune di ALTAVILLA MILICIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera N. 37	Adunanza del 16.6.1994	Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA (ART. 40 D.LGS. 15 NOVEMBRE 1993, N. 507). APPROVAZIONE
Codice Ente	Codice materia	Trasmessa al Comitato Regionale di Controllo con elenco N. _____ in data <u>17.6.94</u> prot. N. <u>45</u>

Adunanza stra ordinaria di prima convocazione - Seduta pubblica

L'anno millenovecentonovantaquattro, il giorno 16 del mese di giugno alle ore 19.00 nella sala delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto indicati:

Consigliere	Presente	Assente	Consigliere	Presente	Assente
Dott. Brancato Salvatore			Sig.ra Scammacca M. Teresa		
Sig. Lipari Gaetano		x	Sig. Abbinanti Calogero		
Dott. Romano Vincenzo Lucio			Sig. Gariti Antonio		
Ing. D'Ugo Francesco		x	Sig. Inserra Gaetano		
Sig. Genualdi Michele			Sig. Bucaro Salvatore		x
Sig. Rizzo Salvatore Michel		x	Sig. Principato Loreto		
Sig. Guagliardo Giuseppe			Sig. santangelo Francesco G.		
Dott. Imburgia Salvatore					
Sig. Bondi Vincenzo		x			
Sig. Abbate Rosario					
Sig. Lazzara Salvatore Ant.					
Sig.ra De Santis Michela					
Sig. Tornese Maria					
			Totale		
			<u>15</u> <u>5</u>		

Partecipa il Segretario comunale Sig. FANITA DOTT. SSA SABATINO

il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi il Presidente Sig. Romano Vincenzo Lucio

_____ dichiara aperta la seduta e invita a procedere alla trattazione dell'oggetto dell'ordine del giorno.

COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA

Provincia di PALERMO

**REGOLAMENTO
PER LE OCCUPAZIONI
DI SPAZI
ED AREE PUBBLICHE
E PER L'APPLICAZIONE
DELLA RELATIVA TASSA**

A cura di:

ALFIO DONATTI

ENNIO DINA

Coordinamento:

FIorenzo NARDUCCI

INDICE SISTEMATICO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

Art. 1 - Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione	3
Art. 2 - Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione	3
Art. 3 - Denuncia occupazioni permanenti	4
Art. 4 - Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante	4
Art. 5 - Concessione e/o autorizzazione	5
Art. 6 - Occupazioni d'urgenza.....	6
Art. 7 - Rinnovo della concessione e/o autorizzazione.....	6
Art. 8 - Decadenza della concessione e/o autorizzazione.....	7
Art. 9 - Revoca della concessione e/o autorizzazione	7
Art. 10 - Obblighi del concessionario.....	7
Art. 11 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive	8
Art. 12 - Costruzione gallerie sotterranee.....	8

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

Art. 13 - Classificazione del Comune.....	11
Art. 14 - Suddivisione del territorio in categorie	11
Art. 15 - Tariffe	11
Art. 16 - Soggetti passivi	12
Art. 17 - Durata dell'occupazione	12
Art. 18 - Criterio di applicazione della tassa	13
Art. 19 - Misura dello spazio occupato.....	13
Art. 20 - Passi carrabili	14
Art. 21 - Autovetture per trasporto pubblico	14

Art. 22 - Distributori di carburante.....	14
Art. 23 - Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi.....	15
Art. 24 - Occupazioni temporanee - Criteri e misure di riferimento.....	15
Art. 25 - Occupazione sottosuolo e soprassuolo - casi particolari.....	16
Art. 26 - Maggiorazioni della tassa.....	16
Art. 27 - Riduzioni della tassa permanente.....	17
Art. 28 - Passi carrabili - Affrancazione dalla tassa.....	18
Art. 29 - Riduzione tassa temporanea.....	18
Art. 30 - Esenzione dalla tassa.....	19
Art. 31 - Esclusione dalla tassa.....	20
Art. 32 - Sanzioni.....	21
Art. 33 - Versamento della tassa.....	22
Art. 34 - Rimborsi.....	22
Art. 35 - Ruoli coattivi.....	23
Art. 36 - Norme transitorie.....	23
Art. 37 - Entrata in vigore.....	24

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI
AMMINISTRATIVE

Il presente capo disciplina tutto quanto concerne le autorizzazioni, le concessioni, le revoche ecc. nonché le relative procedure, in ordine alle vigenti disposizioni di legge, in particolare ai D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e 28 dicembre 1993, n. 566 modificativo di detto D.Lgs.

Art. 1

Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione

1. Ai sensi dell'art. 38 commi 1 e 3, è fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tale spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato.

2. Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento.

Art. 2

Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Amministrazione Comunale (art. 50, commi 1 e 2).

2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le

condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.

3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.

4. Inoltre l'Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio.

5. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

6. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione, entro dieci giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

7. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno quindici giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.

Art. 3

Denuncia occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 507/93, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente ufficio del Comune, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione.

Art. 4

Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle

aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di una ore ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno sessanta metri.

Art. 5

Concessione e/o autorizzazione

1. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità comunale sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima (art. 50, comma 1).

2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.

3. È fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

4. Ai sensi dell'art. 38, comma 4, sono soggette ad imposizione comunale le occupazioni su strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune (1).

5. La competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro sessanta giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 5 dell'art. 2 del presente Regolamento.

6. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito in almeno dieci giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.

(1) Questa norma vale esclusivamente per Comuni con oltre 10.000 abitanti.

7. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Art. 6

Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.

2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.

3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

Art. 7

Rinnovo della concessione e/o autorizzazione

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta (art. 50, comma 2).

2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.

3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno dieci giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI DI
NATURA TRIBUTARIA

Art. 8

Decadenza della concessione e/o autorizzazione

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:

- le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei cinque giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei due giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
- il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto.

2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

Art. 9

Revoca della concessione e/o autorizzazione

1. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse (art. 41, comma 1).

2. In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.

Art. 10

Obblighi del concessionario

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

3. È pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

Art. 11

Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Art. 12

Costruzione gallerie sotterranee

1. Ai sensi dell'art. 47 comma 4 D.Lgs. 507/93, il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art. 47 del D.Lgs. n. 507/93, impone un contributo "una tantum" pari al 10 per cento (1) delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

divare al 50%.

(1) La quota percentuale è

Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere tributario della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e del D.Lgs. n. 566 del 28 dicembre 1993.

Art. 13

Classificazione del Comune

1. Ai sensi dell'art. 43, comma 1, questo Comune, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla V classe. La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art. 40, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 14

Suddivisione del territorio in categorie

1. In ottemperanza dell'art. 42, comma. 3 del predetto D.Lgs. 507/93, il territorio di questo Comune si suddivide in tre categorie come da elenco di classificazione delle aree pubbliche deliberato contestualmente al presente regolamento con le modalità stabilite dal predetto art. 42.

Art. 15

Tariffe

1. Le tariffe per gli anni successivi al 1994 sono adottate dalla Giunta comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano

in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva (art. 40, comma 3).

2. Ai sensi dell'art. 42, comma 6, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47, 48 del D.Lgs. n. 507/93.

3. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art. 42 comma 6, nelle seguenti proporzioni:

- Prima categoria 100 per cento;
- seconda categoria 80 per cento;
- terza categoria 70 per cento (1).

Art. 16

Soggetti passivi

1. Ai sensi dell'art. 39, la tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

2. Ai sensi dell'art. 38, comma 4, sono soggette all'imposizione comunale le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune (2).

Art. 17

Durata dell'occupazione

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 1, ed ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

(1) L'ultima categoria (la legge impone almeno due categorie) non può avere una tariffa inferiore al 30% della prima categoria.

(2) Questa norma vale esclusivamente per i Comuni con oltre 10.000 abitanti.

- b) si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Art. 18

Criterio di applicazione della tassa

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4, la tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metro quadrato o metro lineare.

2. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

3. La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle tre categorie di cui all'art. 14 e nell'elenco di classificazione approvato ai sensi di legge.

4. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, e si applica, sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

Art. 19

Misura dello spazio occupato

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4 la tassa è commisurata alla superficie occupata e, nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.

2. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore.

3. Per le occupazioni soprassuolo, purché aggettanti almeno 120 centimetri dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo: viene così stabilita la superficie su cui determinare il tributo.

Art. 20

Passi carrabili

1. Ai sensi dell'art. 44 comma 5, la superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità del marciapiede.

2. Nel caso di mancanza di marciapiede o manufatto, la profondità viene determinata o dalla "striscia" di delimitazione per il camminamento pedonale o, in mancanza anche di questa, in una profondità minima di centimetri 50.

Art. 21

Autovetture per trasporto pubblico

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 12, del citato Decreto Legislativo n. 507/1993, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

2. L'imposta complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.

Art. 22

Distributori di carburante

1. Ai sensi dell'art. 48, dal comma 1 al comma 6, la tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.

2. È ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorato.

rata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.

4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

5. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.

6. Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione di cui all'art. 6 del presente regolamento.

Art. 23

Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 7, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, come da tariffa.

Art. 24

Occupazioni temporanee Criteri e misure di riferimento

1. Ai sensi dell'art. 45, commi 1 e 2, sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.

2. La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle allegate misure giornaliere di tariffa:

- 1) fino a 12 ore: riduzione del 20 per cento;
- 2) oltre 12 ore e fino a 24 ore: tariffa intera.

3. Per le occupazioni temporanee si applica: fino a 14 giorni tariffa intera; oltre 14 giorni e fino ai 30 giorni il 20 per cento di riduzione; oltre i 30 giorni il 30 per cento di riduzione.

4. Ai sensi dell'art. 47, comma 5, per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa è determinata ed applicata in misura forfettaria, secondo la tariffa.

Art. 25

Occupazione sottosuolo e soprassuolo Casi particolari

1. Ai sensi degli artt. 46, comma 1, e 47, comma 1, per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazioni di pubblici servizi, la tassa è determinata forfettariamente, in base alla lunghezza delle strade, comunali e provinciali, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

2. Ai sensi dell'art. 47, comma 2-bis, per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, non già assoggettati ai sensi del primo comma del presente articolo, è dovuta una tassa annuale nella misura complessiva di L. 50.000, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime.

Art. 26

Maggiorazioni della tassa

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 2, per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

2. Ai sensi dell'art. 45, comma 4 (1), per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 50 per cento se in prima categoria, del 30 per cento se in seconda categoria, del 20 per cento se in terza categoria.

3. Ai sensi dell'art. 45 comma 6, per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Co-

(1) Facoltativo.

mune, la tariffa è maggiorata (1) del 30 per cento per aree o spazi in prima categoria; maggiorata del 20 per cento se in seconda categoria; ed a tariffa normale se in terza categoria.

Art. 27

Riduzioni della tassa permanente

1. In ordine a quanto disposto dal D.Lgs. 507/93 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

- 1) ai sensi dell'art. 42, comma 5, per le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati la tariffa è così ridotta:
 - a) per i primi 200 mq. eccedenti, del 40 per cento;
 - b) per le superfici eccedenti i 1.200 mq. e fino a 1.500 mq., del 50 per cento;
 - c) per le superfici eccedenti i 1.500 mq., del 60 per cento.
- 2) ai sensi dell'art. 44, comma 1, e dell'art. 45, comma 2, lettera c), per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte all' 80 per cento.
- 3) ai sensi dell'art. 44, comma 2, la tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta al 30 per cento.
- 4) ai sensi dell'art. 44, comma 3, per i passi carrabili la tariffa è ridotta al 50 per cento.
- 5) Ai sensi dell'art. 44, comma 6, per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa è calcolata in base ai criteri determinati dal comma 2 dell'art. 7 del presente regolamento, fino ad una superficie di mq. 9. Per l'eventuale maggiore superficie eccedente i 9 mq. la tariffa è calcolata in ragione del 10 per cento.
- 6) ai sensi dell'art. 44, comma 7, per gli accessi carrabili o pedonali, esclusi dall'imposizione ai sensi del successivo terzo comma dell'art. 31 del presente regolamento e per una superficie massima di 10 mq., qualora su espressa richiesta degli

(1) La legge consente maggiorazione o diminuzione fino al 30% della normale tariffa: pertanto se l'Amministrazione decide per una diminuzione, questo comma va inserito in calce all'art. 29

- aventi diritto ed apposita concessione e/o autorizzazione della Amministrazione Comunale, e previo rilascio di apposito cartello segnaletico col quale si vieta la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, compreso l'avente diritto di cui sopra, la tariffa ordinaria è ridotta al 90 per cento.
- 7) ai sensi del comma 9 dell'art. 44, la tariffa è ridotta al 90 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.
- 8) ai sensi dell'art. 44, comma 10, per i passi carrabili di accesso agli impianti per la distribuzione dei carburanti, la tassa è ridotta al /// per cento.

Art. 28

Passi carrabili - Affrancazione dalla tassa

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 11, la tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Art. 29

Riduzione tassa temporanea

1. Ai sensi dell'art. 45:
- comma 2/c - Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta al 80 per cento;
 - comma 3 - Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza;
 - comma 5 - Le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;

— comma 5 ed art. 42, comma 5 — Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80 per cento. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq., dal 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., e del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.;

— comma 7 — Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80 per cento;

— comma 8 — Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento;

— comma 6 bis (1) — Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 30 se in terza categoria, del 20 se in seconda categoria e tariffe ordinarie se in prima categoria.

Art. 30

Esenzione dalla tassa

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.L. 15 novembre 1993, n. 507:

- a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che

(1) Il massimo della riduzione può essere il 50% della tariffa normale.

si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap.

2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- a) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
- b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;
- d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.

Art. 31

Esclusione dalla tassa

1. Ai sensi dell'art. 38 comma 2, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, *bow-windows* e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato.

2. Ai sensi dell'art. 38, comma 5, sono escluse dalla tassa le

occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune od al Demanio statale.

3. Ai sensi dell'art. 44, comma 7, la tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale ed, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

Art. 32

Sanzioni

1. Soprattasse

- Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 507/1993.
- Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
- Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
- Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati entro trenta giorni successivi alla scadenza, le soprattasse sono ridotte rispettivamente alla metà ed al 10 per cento.
- Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.

2. Pene pecuniarie

- Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia e per qualsiasi altra violazione al presente regolamento si applica una pena pecuniaria da L. 50.000 a L. 150.000, da determinare in base alla gravità della violazione (1).
- La determinazione dei criteri è demandata ad apposita ordinanza sindacale e l'applicazione è irrogata dal Funzionario responsabile del servizio.

(1) Stessa quantificazione prevista dal legislatore per la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani.

- La pena pecuniaria è irrogata separatamente all'imposta e relativi accessori e negli stessi termini per il recupero dell'imposta non dichiarata o dovuta. Dovrà essere motivatamente esposto l'oggetto della violazione commessa e l'ammontare della sanzione irrogata.

Art. 33

Versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.

2. Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio.

3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

4. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione.

Art. 34

Rimborsi

1. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art. 35

Ruoli coattivi

1. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, in un'unica soluzione.

2. Si applica l'art. 2752 del codice civile.

Art. 36

Norme transitorie

1. La tassa, per il solo anno 1994, è dovuta come segue, ai sensi dell'art. 56:

- a) comma 3 – I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia di cui al titolo 1 art. 2 del presente regolamento, ed effettuare il versamento entro il 29 giugno 1994. Nel medesimo termine di tempo va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dall'Amministrazione;
- b) comma 4 – Per le occupazioni di cui all'art. 13 del presente regolamento, la tassa è pari all'importo dovuto per l'anno 1993 aumentato del 10 per cento, con una tassa minima di L. 50.000.
- c) comma 11 bis – Per le occupazioni temporanee, effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50 per cento;
- d) comma 5 – Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quella in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal capo secondo del D.Lgs. 507/93, sono effettuati con le modalità ed i termini previsti dal T.U.F.L. approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988,

riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annuità fino al 1994.

Art. 37

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 46 della legge n. 142/90, è pubblicato all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 30 del 11 AGO 2000

OGGETTO: MODIFICA DELIBERAZIONE C.C. N. 32 DEL 16.6.1994 - REGOLAMENTO TOSAP.

L'anno millenovecento **DUemila** e questo giorno **UNDICI** del mese di **AGOSTO** alle ore **20,30** nella sala delle adunanze consiliari della Sede comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data **4.8.2000**, n. **10531**, si è riunito il Consiglio comunale in sessione ordinaria ed in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA** convocazione.

Presiede la seduta il sig. **DOtt. A. D'UGO**

Dei consiglieri comunali sono presenti n. **9** e assenti sebbene invitati n. **5**

come segue:

N. d'ord.	COGNOME E NOME	Presente	Assente	N. d'ord.	COGNOME E NOME	Presente	Assente
1	D'UGO ANTONINO			16			
2	TORRESE F.SCA			17			
3	LO BOSCO SALVATORE		X	18	REGIONE SICILIANA		
4	PETRANCOSTA GIUSEPPE			19	COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO		
5	DI LIBERTO F.SCO			20	Sezione Centrale		
6	DEBORGIA SALVATORE			21	SI ATTESTA 12 OTT. 2000		
7	GRANA' ANTONINO		X	22	che il CO.RE.CO. nella seduta del		
8	FRICANO F.SCA		X	23	non ha riscontrato vizi di legittimità con decisione		
9	VENTINIGLIA F.SCO			24	n. 5846/5684		
10	GUAGLIARDO F.SCO PAOLO			25			
11	PARISI FERDINANDO			26			
12	LOMBARDO GASPARE		X	27			
13	DE SANTIS MICHELA		X	28			
14	GUAGLIARDO F.SCA			29			
15				30			

Fra gli assenti sono giustificati i signori:

BOSCO SALVATORE - GRANA' ANTONINO - FRICANO F.SCA - LOMBARDO GASPARE - DE SANTIS MICHELA;

Con l'assistenza del Segretario comunale signor **DOtt. A. SORCE**

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
- il Segretario comunale, sotto il profilo della legittimità;

i sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142 recepita dalla L.R. 48/91 hanno espresso

FAVOREVOLE

- Si passa all'esame del punto all'ordine del giorno avente per oggetto: "MODIFICA DELIBERAZIONE C.C. N. 32 DEL 16.6.1994 - REGOLAMENTO TOSAP";
- In mancanza di interventi;

IL C.C.

- VISTA la proposta sub "A" proveniente dal Responsabile Affari Generali avente per oggetto: MODIFICA DELIBERAZIONE C.C. N. 32 DEL 16.6.1994 - REGOLAMENTO TOSAP";
- VISTO il parere favorevole della 4^a Commissione Consiliare;
- VISTO che la proposta è dotata dei pareri espressi ai sensi della L.R. 48/91;
- CON VOTI 9 favorevoli su 9 votanti, voti espressi per alzata di mano ed accertati dagli scrutatori nominati ad inizio di seduta;

D E L I B E R A

- di approvare l'allegata proposta sub "A" che viene a far parte integrante e sostanziale del presente atto;

COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA
PROV. DI PALERMO

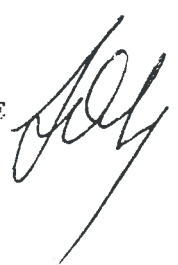
Oggetto: MODIFICA DELIBERAZIONE C.C. N. 32 DEL 16.6.1994-
REGOLAMENTO TOSAP.

- PREMESSO che possedendo il Comune di ALTAVILLA MILICIA, per la sua collocazione geografica, una naturale propensione turistica che specie nei periodi estivi richiama la presenza di migliaia di villeggianti ed occasionali visitatori, sia nella zona marina che in paese tra l'altro meta di numerosi devoti alla Madonna della Milicia;
- CHE è volontà dell'Amministrazione Comunale dare maggiore spinta a tutte quelle attività che in qualche maniera siano di supporto alla crescita turistica con una serie di spettacoli leggeri gestiti dagli stessi commercianti delle zone del paese massimamente frequentate e con la esposizione e la vendita di prodotti artigianali locali che diano maggiore sviluppo al settore stesso;
- CHE il perseguimento di tali obbiettivi potrà avere certamente in futuro ritorni economici notevoli a favore di tutta la collettività Altavillese;
- CHE alla luce di quanto sopra si ritiene di potere destinare alcune parti del territorio Comunale durante il periodo che va dall'1/7. al 30/9 di ciascun anno alle attività di cui sopra con esenzione della TOSAP in considerazione dei ritorni economici che ne deriverebbero alla collettività, certamente superiori alle poche migliaia di lire che il Comune introiterebbe per l'occupazione provvisoria;
- CHE la scelta delle aree e degli spazi da destinare ad esenzione potrà essere di anno in anno effettuata dalla G.M. in funzione degli obbiettivi programmatici interessanti il Settore Turistico;
- CIO' PREMESSO

P R O P O N E

- Di integrare l'art. 30 del vigente Regolamento TOSAP, approvato con deliberazione C.C. N. 37 del 16.6.94, esecutiva nel seguente modo:
Aggiungere al punto 1) la lettera H) "le aree di anno in anno destinate dalla G.M. ad attività di supporto al settore turistico artigianale nel ~~periodo dall'1/7 LUGLIO al 30/ SETTEMBRE~~".

PARERE FAVOREVOLE DI regolarità tecnica: IL FUNZ. 

PARERE FAVOREVOLE di legittimità: IL SEGRETARIO COMUNALE: DOTT. A. SORCE 

f.to **DOTT. A. D'UZZO**

IL CONSIGLIERE ANZIANO

f.to **D.SSA TORNESE F.SCA**

IL SEGRETARIO

f.to **DOTT. A. D'UZZO**

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dal Municipio, li _____

Visto: IL SINDACO



IL SEGRETARIO COMUNALE

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 55, comma 5, Legge 8/6/1990, n. 142, recepita dalla L.R. 48/91.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to _____

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

— CHE la presente deliberazione:

È stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal **20 AGO. 2000**, primo giorno festivo successivo alla data dell'atto (o altro giorno per specifiche disposizioni di legge), come prescritto dall'art. 11 L.R. 44/91 (N. _____ Reg. Pub.);

— È stata trasmessa, con lettera n. _____, in data _____ al Co.Re.Co. per il controllo preventivo di legittimità:

— CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

- ☒ perchè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 16 L.R. 44/91);
- ☒ decorsi 20 gg. dalla ricezione dell'atto, dei chiarimenti degli atti integrativi richiesti senza che il Co.Re.Co. abbia comunicato il provvedimento di annullamento (art. 18 L.R. 44/91);
- ☒ avendo il Co.Re.Co. comunicato di non aver riscontrato vizio di legittimità (art. 18 L.R. 44/91).

li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE



COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA

PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16 DEL 11/06/2012

OGGETTO: Modifica deliberazione C.C. n. 32 del 16/06/1994 art. 30 già integrato con deliberazione di C.C. del 11/08/2000- Regolamento TOSAP

L'anno Duemiladodici, il giorno UNDICI del mese di Giugno, alle ore 20,30, nell'aula consiliare "Enzo Livio Damiano" della scuola Media sita in via Caduti di Nassiriya, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 29 Maggio Prot. n. 9675, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica.

Presiede la seduta il Sig. Presidente Lombardo Carmela

Dei consiglieri comunali sono presenti n. 10 e assenti, sebbene invitati, n.5 come segue:

N. d'ord.	COGNOME E NOME	Presente	Assente
1	Lombardo Carmela	X	
2	Pecoraro Andrea	X	
3	Petrancosta Giuseppe	X	
4	Romano Alessia	X	
5	Canale Lorenzo	X	
6	Parisi Ferdinando	X	
7	Arrigo Giuseppe	X	
8	Bondi Vincenzo	X	
9	Urso Ignazia Rita	X	
10	Bucaro Alfio Giuseppe	X	
11	D'ugo Antonino		X
12	Lo Bosco Salvatore		X
13	Guagliardo Mario		X
14	Lazzara Antonino		X
15	Faso Innocenza M. A.		X

Con la partecipazione del Segretario comunale signor ...Dr. Francesco Fragale.....

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta e valida la seduta e invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; ai sensi dell'art. 53 e della legge 8 giugno 1990, n. 142 recepita dalla L.R. 48/91 ha espresso parere favorevole.

Il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione, come formulata dal Responsabile del Settore tecnico.

Il Consigliere Bondi condivide la proposta ma esorta l'Amministrazione Comunale a fare rispettare i limiti temporali stabiliti, nel regolamento.

L'Ass.re Petrancosta: L'amministrazione comunale ha dato mandato al servizio di Polizia Municipale di assicurare l'esatto adempimento del regolamento.

Il Consigliere Bucaro invita il Consigliere Bondi a partecipare agli incontri con il gruppo di maggioranza.

Il Presidente pone ai voti la proposta

IL CONSIGLIO COMUNALE,

Vista la su riportata proposta di deliberazione;

Vista la sopra riportata proposta formulata dal Responsabile del Settore tecnico;

Visto il regolamento per il funzionamento del C.C. ed il vigente Statuto;

Preso atto del prescritto parere;

Con voti unanimi favorevoli espressi, per alzata di mano, dai n. 10 consiglieri presenti e votanti, su proclamazione del Presidente

DELIBERA

Di approvare integralmente l'allegata proposta;

(5)

COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA
PROVINCIA DI PALERMO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Modifica deliberazione C.C. n. 32 del 16.06.1994 art. 30 già integrata con
deliberazione di C.C. n. 30 del 11.08.2000 – Regolamento TOSAP.

SETTORE PROPONENTE: Ufficio Tecnico

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto, si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità ~~tecnica~~ della presente proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto, si esprime parere _____ in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

IMPUTAZIONE CONTABILE :

Esercizio finanziario _____

Intervento _____ Cap. _____

Oggetto _____

Stanziamiento _____

Disponibilità _____

IL RESP.LE DEL SETTORE FINANZIARIO

IMPUTAZIONE CONTABILE :

Esercizio finanziario _____

Intervento _____ Cap. _____

Oggetto _____

Stanziamiento _____

Disponibilità _____

IL RESP.LE DEL SETTORE FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

Premesso che:

- Con determina Sindacale n° 2 del 09/05/2012 si individuavano i responsabili di settori attribuendo agli stessi le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del D. LGS 267/2000;
- Ritenuta la competenza del Responsabile del III Settore a provvedere in ordine alla materia di cui all'oggetto;

Premesso altresì

Che a seguito di richieste verbali il Sindaco di questa Amministrazione Comunale, chiede a questo ufficio, di modificare il vigente regolamento TOSAP ed in particolare l'art. 30 lett. h nella parte relativa al periodo di esenzione del pagamento della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche, per le attività di supporto al settore turistico artigianale, estendendolo anche al mese di giugno, per un periodo, quindi, che va dal 01 Giugno al 30 Settembre di ogni anno;

Che è volontà di questa Amministrazione Comunale dare maggiore spinta, vista la stagnante situazione del mercato, a tutte quelle attività che in qualche maniera siano di supporto alla crescita turistica ed economica del paese con l'esenzione, per il periodo che va dal 01 ^{GIUGNO} ~~Luglio~~ al 30 Settembre di ogni anno, della tassa per l'occupazione di suolo pubblico;

Che deriverebbe per il Comune un ritorno in termini economici, in quanto a norma del Regolamento in oggetto, i fruitori del suolo, oltre all'esposizione e vendita dei propri prodotti, sono obbligati ad organizzare a proprie spese una serie di spettacoli;

CONSIDERATO che il periodo di esenzione previsto con la modifica apportata al regolamento Tosap con Deliberazione di C.C. n. 30 del 11.08.2000, risulta essere restrittivo in quanto durante il mese di giugno la popolazione fluttuante è già in notevole crescita;

CONSIDERATO che la scelta delle aree e degli spazi da destinare ad esenzione potrà essere di anno in anno effettuata dalla G.M. in funzione degli obiettivi programmatici interessanti il Settore Turistico;

RITENUTO opportuno modificare, per le motivazioni sopra esposte, il Regolamento TOSAP, ed in particolare l'art. 30 comma 1 lett. h estendendo il periodo di esenzione della tassa anche al mese di Giugno di ogni anno.

PROPONE

Di modificare l'art. 30 lett. h del vigente regolamento Tosap approvato con deliberazione di

Comunale n. 30 del 11.08.2000, che recita " le aree di anno in anno destinate dalla G.M. ad attività di supporto al settore turistico artigianale nel periodo dal 01 Luglio al 30 Settembre"

nel seguente modo: "le aree di anno in anno destinate dalla G.M. ad attività di supporto al settore turistico artigianale nel periodo dal 01 Giugno al 30 Settembre".

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE



Arch. Lo Cascio Umberto



Firmati all'originale:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Ins.te Carmela Lombardo

F.TO.....

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Geom. Giuseppe Petrancosta

F.TO.....

IL SEGRETARIO

Dr. Francesco Fragale

F.TO.....

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

— CHE la presente deliberazione:

È stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal

.....

Altavilla Milicia, 11/06/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Francesco Fragale



COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 23 DEL 20/04/2017

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA.

L'anno duemiladiciassette, il giorno **venti** del mese di **aprile**, alle ore 21:00 nell'aula consiliare" Enzo Livio Damiano", a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 13/04/2017 prot. n. 5939, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in seduta pubblica, in prima convocazione.

Presiede la seduta il Consigliere D'Ugo Biagio.

All'appello nominale chiamato dal Presidente del Consiglio alle ore 21:00 risultano rispettivamente presenti e assenti i sig.ri consiglieri comunali:

	COGNOME E NOME	P	A
1	D'Ugo Biagio	X	
2	Pace Claudia	X	
3	Abbinanti Nunzia	X	
4	Guagliardo Mario	X	
5	Imburgia Gregorio	X	
6	Urso Vincenza	X	
7	Arrigo Giuseppe	X	
8	Abbinanti Chiara	X	
9	Puccio Roberto	X	
10	Nucatola Maria Concetta	X	
11	Moreci Rosalia		X
12	Piro Provvidenza	X	

Risultano presenti n. 11 e assenti n. 1

Si dà atto della presenza in aula del Sindaco e dell'Assessore Lazzara. È presente il Revisore Unico dei Conti, Dott. Ginevra.

Il Presidente del Consiglio Comunale, assistito dal Segretario Comunale Dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi, verificata la sussistenza del *quorum* strutturale, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente del Consiglio Comunale pone in trattazione l'argomento iscritto al quarto punto all'o.d.g. avente ad oggetto "Modifica regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa".

Illustra la proposta **il Sindaco**. Il modesto intervento sul regolamento vuole essere una forma di incentivo per lo sviluppo del turismo e estendere il periodo in cui la Giunta Municipale può disporre di esenzioni dal pagamento della TOSAP.

Interviene il Presidente della Commissione Bilancio, **Consigliere Pace**, che illustra i lavori della 3° commissione consiliare che ha votato favorevolmente la proposta, dando lettura al relativo verbale. (esce il consigliere Nucatola - Presenti n. 10)

Interviene il **Consigliere Arrigo**. Finalmente un segnale per la promozione del territorio e per il turismo. Ritiene tuttavia doveroso specificare che durante il periodo della festa della Madonna del Santuario, che ricade nel periodo in cui la Giunta può decidere l'esenzione dal pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico, concesso alle numerose bancarelle che stanziavano sul corso sia appositamente regolamentato e non vada esente. La regolamentazione dovrebbe prevedere l'assegnazione di posti predeterminati e numerati ed assegnati tramite sorteggio ai richiedenti. A ciò si dovrebbe aggiungere un controllo maggiore finalizzato al pagamento della tassa di occupazione da parte di tali ambulanti. (esce il Consigliere Urso -Presenti n. 9)

Interviene il **Consigliere Abbinanti Chiara** per dichiarazione di voto della maggioranza. Il voto non può che essere favorevole. Il regolamento, sottolinea, è tuttavia obsoleto e disarticolato e chiede dunque che sia rivisto quanto prima.

Il Presidente del Consiglio Comunale interviene annunciando l'impegno proprio e per i lavori d'aula di aggiornare quanto prima il regolamento.

Interviene il **Consigliere Arrigo** chiedendo che, in virtù dell'imminente periodo in cui la giunta potrà decidere l'esenzione, è auspicabile che il nuovo regolamento sia varato prima del primo maggio. Anche se i tempi sono stretti è un tentativo che può esser fatto. (entra il consigliere Urso – Presenti n. 10)

Interviene il **Sindaco** ricordando che il regolamento non entra in vigore il primo maggio, ma da quella data si amplia la facoltà di cui all'art. 30 del regolamento citato. Ritene che la revisione del regolamento vada maturata con più calma.

Interviene il **Consigliere Abbinanti Nunzia** con dichiarazione di voto della maggioranza favorevole.

Esaurita la discussione il **Presidente del Consiglio Comunale** pone ai voti il punto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Votanti 10 (consigliere Nucatola è uscita dall'aula alle ore 22:12)

Favorevoli 10

Contrari nessuno

Astenuti nessuno

Con voti favorevoli unanimi espressi a scrutinio palese per alzata di mano proclamati dal Presidente

APPROVA

integralmente l'allegata proposta, avente ad oggetto "Modifica regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa", modificando **l'art. 30, comma 1, lett. h** recerà: **"le aree che con provvedimento**

formale la Giunta Municipale annualmente vorrà destinare ad attività di supporto al settore turistico e artigianale nel periodo che va dal 1 maggio al 30 ottobre”;

Successivamente **il Presidente del Consiglio Comunale** pone ai voti l'immediata esecutività della proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Votanti 10

Favorevoli 10

Contrari nessuno

Astenuti nessuno

Con voti favorevoli unanimi espressi a scrutinio palese per alzata di mano proclamati dal Presidente

APPROVA

L'immediata esecutività del provvedimento.

(entra il consigliere Nucatola – presenti n. 11)

Si prosegue con il successivo punto all'ordine del giorno

Presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

F.TO Biagio D'Ugo

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.TO Nunzia Abbinanti

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO Avv. Mariagiovanna Micalizzi

Delibera del Consiglio Comunale N° 23/ 2017

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in copia, all'Albo Pretorio *on line* sul sito *web* istituzionale del Comune, per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ al n. _____

Altavilla Milicia, li _____

Il Responsabile della pubblicazione on line

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

- ☐ Ai sensi dell'art.15, L.R.44/91, come sostituito dall'art.4, l.r. 23/1997;
- ☐ Perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, l.r. 44/1991

Altavilla Milicia, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Mariagiovanna Micalizzi